



REGOLAMENTO DISCIPLINA ALUNNI

PARTE I

PREMESSA e NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

In armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989, dal DPR n. 249/98 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria), il Consiglio dell'Istituto Comprensivo di Majano e Forgaria emana il seguente Regolamento.

In base all'art. 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti "La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Fondamentale rimane la condivisione e il rispetto del Patto di Corresponsabilità documento che enuclea i principi ed i comportamenti che scuola, famiglia ed alunni condividono e si impegnano a rispettare. Coinvolgendo tutte le componenti impegnate nell'azione formativa ed educativa, tale documento si presenta come strumento base dell'interazione scuola-famiglia. Nel Patto vengono, infatti, indicati gli impegni di scuola, famiglia e naturalmente studentesse/studenti in termini formativi, partecipativi, relazionali, educativo-didattici, valutativi e naturalmente gli impegni in termini di rispetto dei doveri dello stare a scuola.

Art. 1 – Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri (artt. 2-3 del DPR 249/98), gli studenti sono tenuti a:

- a. mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui alla premessa;
- b. avere rispetto anche formale di tutto il personale della scuola e dei propri compagni come richiesto per se stessi;
- c. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza del presente regolamento;
- d. utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici comportandosi senza arrecare danno al patrimonio della scuola;
- e. avere cura responsabile dell'ambiente scolastico come fattore di qualità della vita.

Art. 2 – In ordine a quanto esposto nei precedenti articoli ed al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica si valutano i comportamenti carenti o contrari alla norma, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il procedimento, con i seguenti criteri:

- a. Ogni provvedimento o sanzione ha finalità educative, mira a rafforzare il senso di responsabilità ed al ripristino di corretti rapporti.
- b. Nessuna infrazione comportamentale può influire sulla valutazione del profitto.
- c. La responsabilità del comportamento è personale.
- d. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza prima essere stato richiesto delle proprie ragioni.
- e. In tutti i casi gravi, prima di adottare le eventuali sanzioni, devono essere informati i genitori.
- f. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alle infrazioni ed ispirate al principio della riparazione del danno. È sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- g. La temporanea sospensione dello studente dalle normali attività didattiche (*sospensione con obbligo di frequenza*) con svolgimento di uno specifico percorso descritto e approvato in sede di Consiglio

di Classe Straordinario, da compiersi nella classe di appartenenza oppure anche in altre classi per garantire comunque la sorveglianza, viene disposta in caso di gravi infrazioni disciplinari per un periodo non superiore ai tre (3) giorni, con decisione adottata da un organo collegiale, previa comunicazione alla famiglia.

h. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (*sospensione dalle attività didattiche*) può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni, con decisione adottata da un organo collegiale, previa comunicazione alla famiglia.

Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con l'alunno e la sua famiglia, anche per favorire il rientro a scuola e per valutare la possibilità di convertire parte della sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

i. Per tutte le sanzioni è ammesso il ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione all'Organo di Garanzia della scuola.

j. Per quanto qui non contemplato ed espresso circa casi particolari e ulteriori impugnazioni, valgono i disposti degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 249 del 24.06.1998.

Art. 3 – Agli studenti è richiesta la puntualità all'inizio di ogni lezione o attività. Nel caso di ritardo non superiore ai 10 minuti, per giustificati motivi, gli studenti vengono ammessi alla lezione dal docente della prima ora di lezione; i ritardi di entità superiore sono giustificati dal dirigente scolastico o dal suo delegato.

Le assenze e le relative giustificazioni vengono annotate sul registro di classe dai docenti della prima ora di lezione.

Gli ingressi e le uscite fuori orario vengono annotate dall'insegnante di turno, con l'indicazione dell'ora dell'operazione e del nome dello studente interessato.

Il docente coordinatore di classe segnala al dirigente i casi di assenze frequenti o prolungati.

Art. 4 – Gli studenti sono tenuti ad avere sempre con sé e a conservare con cura il libretto personale con pagine numerate, in quanto documento ufficiale e strumento di comunicazione corrente tra scuola e famiglia.

Nel libretto sono riportati i voti, le informazioni riguardanti la vita della scuola, le giustificazioni e le note disciplinari; la puntuale sottoscrizione delle comunicazioni da parte di un genitore è un atto dovuto e costituisce l'unica prova del passaggio delle informazioni.

Il duplicato del libretto dovuto a noncuranza dello stesso prevede un rimborso di tipo pecuniario.

Art. 5 – Gli studenti non possono accedere autonomamente ai locali riservati ai docenti.

Art. 6 – Gli studenti non devono uscire dall'edificio o dal cortile della scuola, tanto durante l'orario delle lezioni quanto durante la ricreazione o gli spostamenti in e dalla palestra.

Durante la permanenza a scuola gli studenti non devono richiamare o intrattenere passanti.

Nel cambio dell'ora gli studenti rimangono ordinatamente nella propria aula, evitando schiamazzi e confusione.

Art. 7 – Tutto il personale è tenuto a uniformarsi allo spirito educativo del presente. Quando il personale ATA della scuola rileva un comportamento irregolare lo segnala al docente di riferimento del momento.

Art. 8 – Sarà richiesto sempre l'intervento della famiglia, ed eventualmente dei servizi sociali e dell'autorità giudiziaria nei casi di comportamenti che costituiscano grave e persistente pericolo per la sicurezza e l'integrità fisica degli studenti e del personale o quando ricorrano sospetti di reato.

Art. 9 – Nei casi di danneggiamento di attrezzature e strutture scolastiche l'accertamento dei danni e la loro quantificazione spetta al dirigente scolastico – mediante un'eventuale perizia da parte di esperti – o all'ufficio tecnico del Comune se proprietario del bene danneggiato.

Art. 10 – Gli spostamenti, interni ed esterni, dovranno avvenire, in tempi contenuti al minimo necessario, con assoluto rispetto del lavoro altrui e con riguardo per l'incolumità propria e dei compagni.

Art. 11 – La scuola non risponde della sottrazione di oggetti o di valori lasciati incustoditi.

I materiali e gli oggetti, il cui uso disturba le lezioni, minaccia la sicurezza delle persone o danneggia gli arredi e le strutture scolastiche o comunque non conforme all'attività vengono requisiti dai docenti e restituiti direttamente ai genitori dell'alunno interessato.

PARTE II

DISCIPLINA SCUOLA PRIMARIA

Le sanzioni per questa categoria di alunni sono annoverate nel R.D. 1927 del 1928, che sopravvive, in alcune parti, che sono state consultate per individuare quanto segue, contemperandole con il linguaggio corrente e con la normativa più recente. Anche per gli alunni più piccoli, sono principio irrinunciabile i principi fondamentali del procedimento amministrativo ex. L. 241/90, pertanto dovrà essere prevista la previa partecipazione dei genitori al procedimento sanzionatorio, prima dell'irrogazione della sanzione. È ridondante esplicitare, anche in questo caso, come non si ravvisi utilità "educativa" di una sanzione disciplinare, ancorché lieve, senza il coinvolgimento della famiglia dell'alunno.

Art. 12 – Interventi educativi

Si tratta di interventi graduati, applicati a discrezione degli insegnanti in base alla gravità e/o alla frequenza delle mancanze.

Essi hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

INTERVENTI EDUCATIVI		ORGANO DEPUTATO ALL'INTERVENTO
a)	Richiamo orale	Docente di classe
b)	Comunicazione scritta alla famiglia	
c)	Temporaneo allontanamento dalla classe, per consentire allo studente una riflessione personale sul suo comportamento. L'alunno dovrà sempre essere vigilato da un docente a disposizione o da un collaboratore scolastico.	Docente con comunicazione scritta alla famiglia
d)	Affidamento ad un docente che sta lavorando in un'altra classe, per consentire all'alunno una riflessione personale sul suo comportamento e/o per far sì che svolga il proprio compito con maggiore concentrazione e senza disturbare i compagni.	
e)	Temporanea sospensione dal gioco durante la ricreazione, per consentire allo studente una riflessione personale sul suo comportamento e/o per portare a termine il lavoro che non ha svolto nei tempi assegnati allo scopo. L'alunno dovrà sempre essere vigilato da un docente a disposizione o da un collaboratore scolastico.	
f)	Convocazione dei genitori	Dirigente Scolastico
g)	Comunicazione scritta del Dirigente Scolastico alla famiglia	Dirigente Scolastico
h)	Convocazione dei genitori ad un colloquio con il Dirigente Scolastico	
i)	Sospensione dalle lezioni per uno o più giorni e fino a un massimo di 3 giorni. Questa sanzione si applica in casi di reiterati comportamenti gravemente scorretti e/o pericolosi per l'incolumità delle persone. Lo studente sospeso è tenuto a svolgere a casa i compiti appositamente programmati dagli insegnanti.	Consiglio di interclasse, convocato appositamente, presieduto dal Dirigente Scolastico

Gli insegnanti attueranno gli interventi previsti, nel rispetto dell'individualità e della personalità del bambino.

L'educazione alla consapevolezza sarà l'obiettivo di tutti gli interventi educativi; in particolare, dovrà essere data all'alunno la possibilità di esprimere le proprie ragioni.

Art. 13 – Mancanze e provvedimenti disciplinari

Configurano mancanze disciplinari da parte degli alunni della scuola primaria i comportamenti riportati in tabella.

I provvedimenti si articolano in interventi educativi, interventi educativi mirati e sanzioni disciplinari

vere e proprie.

Essi hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Nessuno può essere sottoposto a provvedimento disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto.

I provvedimenti sono sempre temporanei, proporzionati all'infrazione disciplinare, ispirati, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e all'acquisizione di norme di comportamento adeguate.

Essi tengono conto della situazione personale dello studente.

Sarà inoltre cura degli insegnanti verificare con i genitori le ragioni di ripetuti ritardi.

MANCANZA		PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE	ORGANO DEPUTATO ALL'INTERVENTO
a)	presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti del materiale scolastico	Promuovere la riflessione in forma orale o scritta, da parte dell'alunno, sui suoi comportamenti e sulle relative conseguenze, potenziali o reali, nonché sulle alternative di comportamento possibili e socialmente accettabili.	Docente di classe
b)	non eseguire i compiti assegnati per casa (in assenza di giustificazione da parte del genitore)	Promuovere la riflessione in forma orale o scritta, da parte dell'alunno, sui suoi comportamenti e sulle relative conseguenze, potenziali o reali, nonché sulle alternative di comportamento possibili e socialmente accettabili. Richiesta di recupero del compito non eseguito, con comunicazione scritta alla famiglia.	Docente di classe
c)	spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio	Promuovere la riflessione in forma orale o scritta, da parte dell'alunno, sui suoi comportamenti e sulle relative conseguenze, potenziali o reali, nonché sulle alternative di comportamento possibili e socialmente accettabili.	Docente di classe
d)	giocare o chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno	Promuovere la riflessione in forma orale o scritta, da parte dell'alunno, sui suoi comportamenti e sulle relative conseguenze, potenziali o reali, nonché sulle alternative di comportamento possibili e socialmente accettabili. Eventuale assegnazione di un'esercitazione di rinforzo, da eseguirsi a casa, inerente l'attività svolta in classe al momento della mancanza disciplinare. Tale provvedimento viene comunicato per iscritto alla famiglia.	Docente di classe
e)	offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni	Promuovere la riflessione in forma orale o scritta, da parte dell'alunno, sui suoi comportamenti e sulle relative conseguenze, potenziali o reali, nonché sulle alternative di comportamento	Docente di classe

		possibili e socialmente accettabili. Invito a presentare, nelle forme più idonee, le proprie scuse al personale scolastico o ai compagni offesi.	
f)	agire in modo pericoloso per la propria e l'altrui incolumità	Promuovere la riflessione in forma orale o scritta, da parte dell'alunno, sui suoi comportamenti e sulle relative conseguenze, potenziali o reali, nonché sulle alternative di comportamento possibili e socialmente accettabili.	Docente di classe
g)	non osservare le norme di comportamento in mensa (parlare a bassa voce, rispettare il proprio turno, disporsi ai tavoli secondo le indicazioni date, utilizzare in modo adeguato le stoviglie e le posate, mangiare secondo le regole della buona educazione, muoversi solo se autorizzati)	Promuovere la riflessione in forma orale o scritta, da parte dell'alunno, sui suoi comportamenti e sulle relative conseguenze, potenziali o reali, nonché sulle alternative di comportamento possibili e socialmente accettabili.	Docente di classe
h)	utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche	Promuovere la riflessione in forma orale o scritta, da parte dell'alunno, sui suoi comportamenti e sulle relative conseguenze, potenziali o reali, nonché sulle alternative di comportamento possibili e socialmente accettabili.	Docente di classe
i)	portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività, telefoni cellulari senza la specifica autorizzazione del genitore e dell'insegnante, materiali pericolosi	Interventi volti a promuovere la riflessione in forma orale o scritta, da parte dell'alunno, sui suoi comportamenti e sulle relative conseguenze, potenziali o reali, nonché sulle alternative di comportamento possibili e socialmente accettabili. Sequestro degli oggetti e dei materiali che verranno riconsegnati ai genitori. Tale provvedimento viene comunicato per iscritto alla famiglia.	Docente di classe
j)	sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali	Promuovere la riflessione in forma orale o scritta, da parte dell'alunno, sui suoi comportamenti e sulle relative conseguenze, potenziali o reali, nonché sulle alternative di comportamento possibili e socialmente accettabili. Invito a collaborare, nei limiti del possibile, al ripristino della situazione antecedente la mancanza disciplinare, anche con eventuale risarcimento dei danni. Tale provvedimento viene comunicato per iscritto alla famiglia.	Docente di classe
k)	non osservare le disposizioni date dagli insegnanti o dai collaboratori scolastici e contenute nel regolamento	Promuovere la riflessione in forma orale o scritta, da parte dell'alunno, sui suoi comportamenti e sulle relative conseguenze, potenziali o reali, nonché	Docente di classe

	d'Istituto	sulle alternative di comportamento possibili e socialmente accettabili.	
l)	ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall'insegnante	Promuovere la riflessione in forma orale o scritta, da parte dell'alunno, sui suoi comportamenti e sulle relative conseguenze, potenziali o reali, nonché sulle alternative di comportamento possibili e socialmente accettabili.	Docente di classe
m)	Comportamenti scorretti e/o pericolosi in palestra	Sospensione dall'attività motoria, per la durata della lezione	Docente di classe
n)	Comportamenti scorretti e/o pericolosi verificatisi durante una precedente uscita	Sospensione da una visita guidata	Consiglio di interclasse, convocato appositamente, presieduto dal Dirigente Scolastico

Gli interventi previsti saranno attuati nel rispetto dell'individualità e personalità del bambino, garantendo all'alunno la possibilità di spiegarsi.

Anche le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa, pertanto sono limitate e cessano in ogni caso il loro effetto con la chiusura dell'anno scolastico.

Il Consiglio di Interclasse per soli docenti discuterà, in merito alla sanzione della sospensione, in riunioni appositamente convocate, su richiesta scritta della maggioranza dei docenti della classe.

Un docente della classe frequentata dall'alunno esporrà al Consiglio una relazione descrittiva dei fatti e dei comportamenti che hanno determinato la proposta di convocazione.

Dopo l'esposizione della relazione dovranno essere uditi i genitori dell'alunno. Terminata l'audizione, il Consiglio di Interclasse proseguirà in seduta ristretta.

Fatta salva l'impugnativa di cui all'art. 27, gli interventi educativi e mirati e le sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutive.

PARTE III

DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Art. 14 – I comportamenti irregolari che compromettono lo sviluppo e la maturazione del singolo allievo e/o della classe vanno discussi e corretti nell'ambito della classe a cura del docente interessato e/o del Consiglio di Classe; l'azione deve tendere a comprendere e rimuovere le cause dei comportamenti ritenuti negativi, a comporre i conflitti prima di promuovere azioni disciplinari gravi.

Art. 15 – I provvedimenti disciplinari sono i seguenti ordinati secondo il grado di gravità:

- a) **Richiamo verbale:** privato o in classe, consiste nella pura e semplice evidenziazione della mancanza disciplinare commessa (effettuato dal docente);
- b) **Richiamo scritto:** consiste nell'annotazione sul libretto personale e/o sul registro di classe della mancanza disciplinare e può prevedere l'eventuale richiesta di colloquio con i genitori o con l'autorità tutoriale (effettuato dal docente);
- c) **Ammonizione:** consiste in una formale comunicazione scritta alla famiglia, vistata dal Dirigente Scolastico, previa riunione straordinaria del Consiglio di Classe convocato dal Dirigente a seguito di segnalazione da parte del docente che segnala la mancanza disciplinare;
- d) **Sospensione:**
 - 1) provvedimento di sospensione dalle attività scolastiche *con obbligo di frequenza* (vedi art. 3-g) e con lo svolgimento di attività specificatamente predisposte previa riunione straordinaria del

Consiglio di Classe convocato dal Dirigente a seguito di segnalazione da parte del docente che segnala la mancanza disciplinare;

- 2) provvedimento di *allontanamento temporaneo* (vedi art. 3-h) dalla comunità scolastica previa riunione straordinaria del Consiglio di Classe convocato dal Dirigente a seguito di segnalazione da parte del docente che segnala la mancanza disciplinare.

Art. 16 – Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere gli impegni di studio.

MANCANZE	PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE	ORGANO DEPUTATO AL PROVVEDIMENTO
a) Ritardi non giustificati. b) Non eseguire occasionalmente i compiti assegnati per casa. c) Non portare il materiale scolastico indispensabile. d) Non recuperare l'attività svolta in classe dopo un periodo di assenza. e) Non eseguire le attività proposte in classe.	Richiamo verbale	Docente di classe
f) Ripetute assenze non giustificate sul libretto. g) Rifiuto di eseguire prove di verifica. h) Non eseguire abitualmente i compiti assegnati per casa	Richiamo scritto	Docente di classe

Art. 17 – Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del personale della scuola e dei loro compagni un comportamento rispettoso, anche dal punto di vista formale.

MANCANZE	PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE	ORGANO DEPUTATO AL PROVVEDIMENTO
a) Abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico. b) Tenere un comportamento non adeguato durante le attività scolastiche. c) Rifiuto di collaborare.	Richiamo verbale	Docente di classe
d) Rifiuto e/o contestazione dei suggerimenti e di ripetuti richiami dell'insegnante. e) Ricorso ad atteggiamenti di prevaricazione. f) Mantenere comportamenti scorretti durante le attività scolastiche	Richiamo scritto	Docente di classe
g) Istigazione a comportamenti irregolari. h) Provocare, minacciare e aggredire verbalmente i compagni.	Ammonizione	Consiglio di classe
i) Ricorso a turpiloquio e/o linguaggio blasfemo.	Sospensione con obbligo di frequenza	Consiglio di classe
j) Ricorso a frequente turpiloquio e/o linguaggio blasfemo l) Ricorso a ricatti e/o estorsioni ai danni dei compagni. m) Ricorso a linguaggio e a gesti offensivi, derisori e oltraggiosi nei confronti dei compagni e del personale scolastico.	Allontanamento temporaneo	Consiglio di classe

n) Discriminare i compagni per motivi religiosi, etnici, sessuali, di salute.		
o) Ricorrere alle vie di fatto con i compagni.		

Art. 18 – Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi della scuola come una comunità in cui l'adempimento dei propri doveri è condizione imprescindibile per la giusta fruizione dei diritti propri ed altrui.

MANCANZE	PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE	ORGANO DEPUTATO AL PROVVEDIMENTO
a) Dimenticare il libretto personale. b) Non dare collaborazione nell'accertare la verità e le responsabilità.	Richiamo verbale	Docente di classe
c) Comportamento scorretto durante le prove di verifica (copiatura, suggerimenti). d) Uso di: cellulari, dispositivi per la lettura e l'ascolto di brani musicali, pen drive, videogames in spazi e tempi non consentiti . e) Impedire la lezione con frequenti azioni di disturbo. f) Portare a scuola e distrarsi con pubblicazioni o oggetti estranei all'attività didattica in corso.	Richiamo scritto (con eventuale aggiunta di provvedimento a discrezione del docente)	Docente di classe
g) Modificare i voti e le comunicazioni scuola-famiglia h) Falsificare le firme dei genitori o dei docenti i) Disattendere le prescrizioni imposte da sanzioni disciplinari	Sospensione con obbligo di frequenza	Consiglio di classe
j) Portare a scuola materiale pornografico	Allontanamento temporaneo	Consiglio di classe

Art. 19 – Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento della scuola.

MANCANZE	PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE	ORGANO DEPUTATO AL PROVVEDIMENTO
a) Non rispettare i comportamenti prescritti per i cambi d'ora. b) Non osservare le norme di sicurezza.	Richiamo verbale	Docente di classe
c) Allontanarsi dall'aula o dal luogo di svolgimento delle attività didattiche senza autorizzazione. d) Usare in maniera impropria e pericolosa materiale scolastico (forbici, compasso, penne, matite, ecc).	Richiamo scritto	Docente di classe
e) Uscire dalla scuola senza autorizzazione. f) Fumare. g) Rimuovere o danneggiare la segnaletica relativa alla sicurezza.	Ammonizione	Consiglio di classe
h) Ricorrere a comportamenti, giochi e scherzi potenzialmente pericolosi.	Ammonizione	Consiglio di classe
i) Effettuare registrazioni cinefotofonografiche non autorizzate .	Sospensione con obbligo di frequenza	Consiglio di classe

j) Portare a scuola oggetti atti ad offendere (coltelli, punteruoli, manganelli, ecc).	Allontanamento temporaneo	Consiglio di classe
--	---------------------------	---------------------

Art. 20 – Gli studenti sono tenuti ad avere cura dell’ambiente scolastico, ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

MANCANZE	PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE	ORGANO DEPUTATO AL PROVVEDIMENTO
a) Disimpegno abituale nella cura degli ambienti scolastici. b) Insudiciare gli ambienti. c) Rimozione degli avvisi e delle comunicazioni affisse nelle varie classi.	Richiamo verbale	Docente di classe
d) Danneggiamento per incuria di beni, dell'arredamento e degli ambienti scolastici. e) Sottrazione di beni dei compagni	Richiamo scritto	Docente di classe
f) Manomissione degli albi della scuola. g) Uso improprio dei servizi igienici.	Richiamo scritto	Docente di classe
h) Danneggiamento volontario dei beni, dell'arredamento e degli ambienti scolastici. i) Sottrazione reiterata di beni dei compagni	Ammonizione	Consiglio di classe
j) Sottrazione di beni della scuola, del personale.	Allontanamento temporaneo	Consiglio di classe

Relativamente al punto 19-j) la mancanza è da considerarsi anche un reato e per tale motivo è previsto l’intervento anche dell’autorità giudiziaria.

Art. 21 – La mancanza è grave quando è evidente l’intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza o imprudenza in riferimento alla prevedibilità delle conseguenze, il concorso nella mancanza di più studenti e/o la sussistenza di precedenti.

Art. 22 – Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a 15 giorni (per reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o pericolosi per l’incolumità delle persone), e quelle che implicano l’allontanamento dalla Comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame conclusivo del corso di studi (nei casi di recidiva, atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale) sono adottate dal Consiglio di Istituto.

Art. 23 – Per coloro che si rendono responsabili di gravi, reiterate e/o pericolose mancanze disciplinari dalle attività scolastiche o extra, il Consiglio di Classe può decidere di escluderli da future attività.

scolastiche (quali viaggi di istruzione, visite guidate, attività sportive, attività in collaborazione con altre scuole).

Art. 24 – Il docente, dopo aver accertato la sussistenza di adeguata sorveglianza, può allontanare dall’aula gli studenti responsabili di comportamenti che ostacolano o impediscono la lezione. Gli studenti devono comunque essere impegnati in attività didattiche (studio, ripasso, lettura, esercitazioni).

Art. 25 – In relazione alle sanzioni del rimprovero scritto, dell’ammonizione e della sospensione, i genitori hanno l’obbligo della firma.

Il dirigente può infliggere anche le sanzioni di competenza dei docenti.

Art. 26 – Nei casi previsti dall’articolo 4, comma 10 del D.P.R. 249/98 all’alunno è consentito di iscriversi ad altra scuola anche in corso d’anno.

PARTE IV

NORME COMUNI

GARANZIE E IMPUGNAZIONI

Per quanto concerne i regolamenti di disciplina delle Istituzioni scolastiche, l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari irrogati agli studenti, è prevista dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".

Art. 27 – Contro le sanzioni disciplinari superiori all'Ammonizione/Sospensione, è ammesso, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ricorso all'Organo di Garanzia della scuola e deve indicare chiaramente i motivi dell'impugnazione stessa, evidenziando i vizi della sanzione irrogata e/o nuovi elementi che non siano emersi durante l'istruttoria e/o nella discussione dell'organo collegiale irrogante, quando ritenuti tali da giustificare una revisione e o un annullamento della sanzione stessa.

Art. 28 – Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato dai genitori o da chi detiene la responsabilità genitoriale mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.

Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.

Art. 29 – L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora questo non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Per il giudizio sulle sanzioni disciplinari, nella scuola secondaria di 1°, la legittimazione attiva è riconosciuta solo ai genitori.

VALIDITÀ' DELLA SANZIONE DISCIPLINARE NEI PASSAGGI DA UN ANNO SCOLASTICO ALL'ALTRO, DA UNA SCUOLA ALL'ALTRA, DA UN ORDINE DI SCUOLA ALL'ALTRO

La questione della validità delle sanzioni disciplinari nel tempo e, quindi, nei passaggi da un anno scolastico all'altro nel caso in cui la sanzione sia stata comminata a conclusione di un anno scolastico, o da una scuola all'altra o da un ordine di scuola all'altro, è ben definita nella nota ministeriale del 31 luglio 2008; nota che accompagna l'emanazione del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Art. 30 – Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Art. 31 – Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla sua conclusione.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Art. 32 – Il Consiglio d’Istituto di sua iniziativa o su proposta del Collegio Docenti o su indicazione dei genitori, può modificare il presente regolamento anche per l’anno scolastico in corso.

Le modifiche diventano efficaci dal momento in cui sono state portate a conoscenza degli alunni e delle loro famiglie.

Il presente regolamento viene reso pubblico all’interno delle strutture scolastiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE



Maurizio Driol

Firma autografa sostituita a mezzo stampa digitale ai sensi dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39

Normativa citata:

- R.D. n. 1927 del 26 aprile 1928;
- D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998;
- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007;
- D.M n.204 del 2007;
- Nota Ministeriale 31 luglio 2008